

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(Nn. 957 e 956-A)

TESTO UNIFICATO

PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

DEI

DISEGNI DI LEGGE

« Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul *referendum* previsto dall'articolo 138 della Costituzione » (957) (*D'iniziativa dei deputati Resta ed altri*)

e

« Norme sui *referendum* previsti dagli articoli 75 e 132 della Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo » (956)

Nella seduta del 14 giugno 1962, in considerazione della scadenza dei termini fissati dall'Assemblea nella seduta del 18 aprile 1962 per l'iscrizione dei disegni di legge all'ordine del giorno, il relatore, senatore Zotta, è stato autorizzato dalla Commissione a riferire oralmente sul testo unificato.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione

Art. 1.

La promulgazione delle leggi ordinarie è espressa con la formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOLO

« La Camera dei Deputati (o *il Senato della Repubblica*) e il Senato della Repubblica (o *la Camera dei Deputati*) hanno approvato;

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

(*Testo della legge*).

« La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

Precede nella intestazione la menzione di quel ramo del Parlamento che abbia per ultimo approvato la legge.

DISEGNO DI LEGGE

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sui referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo

TITOLO I.

PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E REFERENDUM PREVISTO DALL'ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Tale disposizione vale anche per le formule contenute negli articoli 3, 6, 15 e 28 della presente legge.

Art. 2.

Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti, nella comunicazione al Governo dell'approvazione della legge, devono indicare se questa sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma o con quella prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

Art. 3.

La promulgazione delle leggi costituzionali, che siano approvate da entrambe le Camere con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, è espressa con la formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOLO

« La Camera dei Deputati (o il Senato della Repubblica) e il Senato della Repubblica (o la Camera dei Deputati), con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, hanno approvato:

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(*Testo della legge*).

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge costituzionale dello Stato ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

La promulgazione delle leggi costituzionali, che siano approvate con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, è espressa con la formula:

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal 1° comma dell'articolo 138 della Costituzione, il Governo deve provvedere all'immediata pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* con il titolo « Testo di legge costituzionale approvato a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, in seconda votazione », completato dalla indicazione del contenuto della legge stessa e dalla data della sua approvazione finale da parte delle Camere, menzionate secondo l'ordine di approvazione e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al *referendum* popolare.

Tale pubblicazione viene effettuata al solo fine di dare notizia dell'avvenuta approvazione da parte del Parlamento di una legge costituzionale sulla quale può essere richiesto il *referendum*. La legge deve perciò essere inserita nella *Gazzetta Ufficiale* distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

Art. 5.

La richiesta di *referendum* di cui all'articolo 138 della Costituzione deve contenere l'indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare, citando altresì la data della sua approvazione finale da parte delle Camere menzionate secondo l'ordine di approvazione, la data e il numero della *Gazzetta Ufficiale* nella quale essa è stata pubblicata.

Essa deve pervenire alla Cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 4.

Art. 6.

Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 4 non sia stata avanzata domanda di *referendum*,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge con la seguente formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOLO

« La Camera dei Deputati (o il Senato della Repubblica) e il Senato della Repubblica (o la Camera dei Deputati), con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato:

« nessuna richiesta di *referendum* costituzionale è stata presentata;

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge).

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge costituzionale dello Stato ».

Art. 7.

Qualora la richiesta prevista dall'articolo 5 sia effettuata da membri di una delle Camere in numero non inferiore ad un quinto dei componenti della Camera stessa, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla Segreteria della Camera cui appartengono, la quale attesta al tempo stesso che essi sono parlamentari in carica. Non è necessaria alcun'altra documentazione.

Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso la Cancelleria della Corte di cassazione.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 7.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione o elezione di domicilio in Roma da parte dei presentatori.

Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del cancelliere. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 8.

Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la richiesta prevista dell'articolo 5, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, debbono presentarsi alla Cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Contemporaneamente, o in un momento successivo, i promotori presentano al cancelliere i fogli sui quali si propongono di raccogliere le firme dei richiedenti il *referendum*.

I fogli devono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata e devono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la prevista dichiarazione della richiesta del *referendum*, con le indicazioni prescritte all'articolo 5.

Il cancelliere appone ai fogli il timbro a data della Corte di cassazione e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro cinque giorni dalla presentazione.

Art. 9.

La richiesta di *referendum* viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.

Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 8.

Identico.

Contemporaneamente, o in un momento successivo, i promotori presentano al cancelliere i certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica unitamente ai fogli sui quali si propongono di raccogliere le firme dei richiedenti il *referendum*.

I fogli devono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata e devono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del *referendum*, con le indicazioni prescritte dall'articolo 5.

Il cancelliere appone ai fogli il timbro a data della Corte di cassazione e la propria firma e li restituisce ai promotori entro tre giorni dalla presentazione.

Art. 9.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre la data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Per le prestazioni del notaio e del cancelliere è dovuto l'onorario stabilito dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Alle richieste di *referendum* debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta.

Art. 10.

Il deposito presso la Cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta ai sensi dell'articolo 5. Esso deve essere effettuato da tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 7.

Art. 11.

Al fine di promuovere la richiesta di cui all'articolo 5 da parte di cinque Consigli regionali, il Consiglio regionale che intenda

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 10.

Identico.

La sottoscrizione dei delegati deve essere autenticata da un notaio.

Identico.

Art. 11.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

assumere l'iniziativa deve adottare apposita deliberazione.

La deliberazione di richiedere *referendum* deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione, dato a scrutinio segreto, e deve contenere l'indicazione della legge costituzionale nei confronti della quale si vuole promuovere il *referendum* con gli elementi di identificazione stabiliti nell'articolo 5.

Quando abbia approvato tale deliberazione, il Consiglio stesso procede, a maggioranza semplice e a scrutinio segreto, alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.

Tali deliberazioni sono comunicate, a cura della Segreteria del Consiglio che per primo le ha approvate, ai Consigli regionali di tutte le altre regioni della Repubblica, con l'invito, ove adottino uguale deliberazione, a darne notizia al Consiglio che abbia preso l'iniziativa, perchè vi sia dato seguito.

Le Segreterie dei Consigli regionali che abbiano adottato tale deliberazione e abbiano nominato i propri delegati ne danno comunicazione alla Segreteria del Consiglio che ha preso l'iniziativa.

Art. 12.

I delegati di non meno di cinque Consigli regionali, che abbiano approvato identica deliberazione, redigono e sottoscrivono l'atto di richiesta, e lo presentano personalmente alla Cancelleria della Corte di cassazione, unitamente alle copie autentiche delle deliberazioni di richiesta del *referendum* e di nomina dei delegati approvate da ciascun Consiglio regionale.

Del deposito è fatto constare in processo verbale, con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 7. Esso viene peraltro redatto in sei o più originali, in modo che un originale possa essere consegnato al delegato di ciascun Consiglio regionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13.

Presso la Corte di cassazione è costituito un Ufficio centrale per il *referendum*, composto di tutti i presidenti titolari di Sezione della Corte di cassazione e presieduto dal più anziano tra essi.

L'Ufficio centrale per il *referendum* verifica che la richiesta di *referendum* sia conforme alle norme della Costituzione e della legge.

L'Ufficio centrale si pronuncia, con ordinanza, sulla validità della richiesta entro 10 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori, da presentarsi entro 5 giorni, l'Ufficio considera valida la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di cinque giorni i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di tre mesi dalla pubblicazione della legge, previsto dallo articolo 138 della Costituzione.

Art. 14.

L'ordinanza dell'Ufficio centrale prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Corte costituzionale. Essa deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei parlamentari richiedenti, oppure ai presentatori della richiesta dei 500.000 elettori, oppure ai delegati dei cinque Consigli regionali.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 13.

Identico.

Identico.

L'Ufficio centrale si pronuncia, con ordinanza, sulla validità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori, da presentarsi entro 5 giorni, l'Ufficio considera valida la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di tre mesi dalla pubblicazione della legge, previsto dall'articolo 138 della Costituzione.

Per la validità delle operazioni dell'Ufficio centrale per il *referendum* basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità di intervenire.

Art. 14.

L'ordinanza dell'Ufficio centrale prevista dal penultimo comma dell'articolo precedente o quella che dichiara eventualmente improcedibile il *referendum* è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Corte costituzionale. Essa deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei parlamentari richiedenti, oppure ai presentatori della richiesta dei 500.000 elettori, oppure ai delegati dei cinque Consigli regionali.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 15.

Qualora l'ordinanza dell'Ufficio centrale dichiarò l'improcedibilità della richiesta, la legge costituzionale viene promulgata dal Presidente della Repubblica con la seguente formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOLO

« La Camera dei Deputati (o il Senato della Repubblica) e il Senato della Repubblica (o la Camera dei Deputati) con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato;

« La richiesta di referendum presentata in data... è stata dichiarata improcedibile dall'Ufficio centrale della Corte di cassazione con sua ordinanza in data...

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge).

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge costituzionale dello Stato ».

Art. 16.

Qualora l'ordinanza dell'Ufficio centrale dichiarò valida la richiesta di referendum, esso deve essere indetto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri in ordine alla data, entro due mesi dall'ordinanza stessa.

Qualora sia intervenuta nel frattempo la pubblicazione, a termini dell'articolo 4, del testo di un'altra legge di revisione della Costituzione o di un'altra legge costituzionale, il

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Presidente della Repubblica può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal comma precedente, la indizione del *referendum*, in modo che i due *referendum* costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

La data del *referendum* è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione. Le relative votazioni procedono peraltro fino alle ore 14 del lunedì successivo.

Art. 17.

Il quesito da sottoporre a *referendum* consiste nella formula: « Approvate la revisione della Costituzione all'articolo (o agli articoli) concernente... deliberata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del ... »; ovvero « Approvate il testo della legge costituzionale... approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del ... », con l'indicazione rispettivamente dell'articolo della Costituzione del quale sia stata proposta la modificazione, dell'oggetto della legge costituzionale, e della data della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è stata fatta la pubblicazione.

Art. 18.

La votazione per il *referendum* si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

Art. 19.

Per tutte le operazioni di votazione e di scrutinio relative al *referendum* valgono le norme del testo unico per le elezioni della

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

La data del *referendum* è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Identico.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili.

Le disposizioni penali contenute nel titolo VII del testo unico predetto si applicano anche in riferimento al *referendum* previsto dalla presente legge; le disposizioni degli articoli 96, 97, 98 e 103 si applicano anche per le firme per richiesta di *referendum* e per il voto espresso per *referendum*.

Art. 20.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il *referendum* e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

Art. 21.

L'Ufficio elettorale di sezione è composto di un presidente e di cinque scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento, o dei promotori del *referendum*.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 19.

Identico.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

Art. 20.

L'Ufficio di sezione per il *referendum* è composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonchè alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il *referendum* possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, dei gruppi politici, che siano rappresentati in Parlamento, e dei promotori del *referendum*.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 22.

Le schede per il *referendum*, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato a termini dell'articolo 17, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi due *referendum* costituzionali, all'elettore vengono consegnate due schede di colore diverso.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 23.

Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia è costituito l'Ufficio provinciale per il *referendum* composto dei tre magistrati più anziani di cui uno può avere la qualifica di magistrato d'appello.

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli Uffici elettorali di sezione di tutti i comuni della provincia, l'Ufficio provinciale per il *referendum* dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum, e, per l'Ufficio centrale per il referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dei promotori del referendum.

Art. 21.

Identico.

Art. 22.

Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia è costituito l'Ufficio provinciale per il *referendum*, composto da tre magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal presidente entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il *referendum*. Sono nominati, eventualmente, anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il *referendum* di tutti i comuni della Provincia, l'Ufficio provinciale per il *referendum* dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei ri-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il *referendum*, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli Uffici elettorali di sezione e ai documenti annessi; uno viene trasmesso alla

prefettura della provincia, ed uno ai delegati o ai presentatori della richiesta di *referendum*.

Art. 24.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal Primo Presidente, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge di revisione costituzionale o legge costituzionale su cui si vota e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte di cassazione, che redige il verbale delle operazioni in cinque esemplari.

Un esemplare è depositato presso la Cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli Uffici provinciali per il *referendum*. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere ed al Ministro di grazia e giustizia.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

sultati del *referendum*, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il *referendum*, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli Uffici di sezione per il *referendum* e ai documenti annessi ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.

I delegati o i promotori della richiesta di *referendum* hanno facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

Art. 23.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 25.

Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali per il *referendum* o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 26.

L'Ufficio centrale per il *referendum* dichiara approvata la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta al *referendum*, se, considerando i voti validamente espressi, il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* sia maggiore del numero dei voti attribuiti alla risposta negativa; altrimenti, la dichiara respinta.

Art. 27.

Alla propaganda elettorale relativa allo svolgimento dei *referendum* costituzionali si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212. Le facoltà riconosciute da dette disposizioni ai partiti o gruppi politici si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento e ai promotori del *referendum*.

Art. 28.

Il Presidente della Repubblica, in base al verbale che gli è trasmesso dall'Ufficio centrale per il *referendum*, qualora sia stata proclamata l'approvazione della legge sottoposta al *referendum*, procede alla sua promulgazione.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 24.

Identico.

Art. 25.

Identico.

Soppresso.

Art. 26.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

La promulgazione è espressa con la formula seguente:

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOLO

« La Camera dei Deputati (o il Senato della Repubblica) e il Senato della Repubblica (o la Camera dei Deputati) hanno approvato:

« Il referendum indetto in data
. ha dato risultato favorevole;

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge).

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge costituzionale dello Stato ».

Art. 29.

Nel caso in cui il risultato del *referendum* sia sfavorevole all'approvazione della legge, si dà notizia del risultato medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, a cura del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 30.

I decreti del Presidente della Repubblica, che debbano essere inseriti nella Raccolta Ufficiale, sono emanati con la formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOLO

« Il Presidente della Repubblica

« Emanava il seguente decreto:

(Testo del decreto).

« Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e inserito nella Raccolta Ufficiale

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 27.

Identico.

Art. 28.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ».

Quando è stato sentito il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o del Consiglio di Stato o è intervenuta una deliberazione del Consiglio dei ministri, si fa menzione di tale adempimento prima della indicazione del Ministro o dei Ministri proponenti, ove sia richiesta, con le parole:

« Udito il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

« Udito il parere del Consiglio di Stato;

« Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri;

« Sulla proposta del Ministro... ».

Nel caso indicato dall'articolo 76 della Costituzione, il decreto deve fare riferimento a detto articolo e deve contenere la menzione della legge di delega in forza della quale essa è emanata.

Nei casi indicati dall'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, il decreto deve fare riferimento a detto articolo, deve fare menzione della necessità e della urgenza, ed essere munito della clausola della presentazione alle Camere per la conversione in legge.

Art. 31.

Le leggi debbono portare la data, la firma del Presidente della Repubblica e le controfirme del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro o dei Ministri competenti.

I decreti debbono portare la data, la firma del Presidente della Repubblica, la controfirma del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora sia stata necessaria una deliberazione del Consiglio dei ministri, e la controfirma del Ministro o dei Ministri proponenti.

Art. 32.

Del testo della legge approvato e della regolarità del procedimento interno di formazione della legge, seguito da ciascuna Ca-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Nel caso indicato dall'articolo 76 della Costituzione, il decreto deve fare riferimento a detto articolo e deve contenere la menzione della legge di delega in forza della quale esso è emanato.

Art. 29.

Identico.

Art. 30.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mera, fa fede unicamente l'attestazione (messaggio) sottoscritta dal Presidente.

Art. 33.

Il Presidente del ramo del Parlamento che abbia per ultimo approvato il testo della legge deve trasmetterlo al Governo entro 5 giorni dalla avvenuta approvazione.

Il Governo, entro 7 giorni dalla recezione, deve presentare il testo della legge al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Art. 34.

La « Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana » è posta sotto la vigilanza del Ministro Guardasigilli; all'ordinamento, alla stampa e pubblicazione degli atti si provvede secondo le norme stabilite nella presente legge e nei regolamenti.

Art. 35.

Gli originali delle leggi promulgate e dei decreti emanati dal Presidente della Repubblica, che debbono essere inseriti nella Raccolta Ufficiale, sono trasmessi al Ministro Guardasigilli, che appone ad essi il proprio « visto » e il sigillo dello Stato.

Art. 36.

Le leggi promulgate e munite del visto del Guardasigilli e del sigillo dello Stato sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il trentesimo giorno dalla promulgazione e inserite nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

I decreti del Presidente della Repubblica emanati in forza dell'articolo 77 della Costituzione sono pubblicati dopo la presentazione alle Camere per la conversione in legge.

Gli altri decreti del Presidente della Repubblica sono trasmessi, a cura del Guardasigilli, alla Corte dei conti per la registra-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 31.

Identico.

Art. 32.

Identico.

Art. 33.

Identico.

Art. 34.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zione e pubblicati ed inseriti dopo che questa sia avvenuta.

Sono pubblicati dalla *Gazzetta Ufficiale* solo per estratti i decreti che riguardano persone singole.

Salvo autorizzazione del Guardasigilli e del Ministro che ha proposto l'emanazione del decreto, è vietato rendere di pubblica ragione nel testo integrale i decreti che non siano stati ancora pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 37.

Nella Raccolta Ufficiale si inseriscono le leggi e i decreti del Presidente della Repubblica italiana, con aggiunta, per questi ultimi, ad eccezione dei decreti emanati in forza dell'articolo 77 della Costituzione, la menzione della loro registrazione alla Corte dei conti. Sono inseriti per esteso:

1) tutte le leggi;

2) i decreti aventi forza di legge e quelli necessari per l'esecuzione delle leggi o la cui integrale conoscenza interessa la generalità dei cittadini.

Quando si tratta di un codice, può pubblicarsi nella Raccolta Ufficiale la sola legge di approvazione di esso e formarsi del codice un volume separato.

Art. 38.

Gli atti inseriti nell'annata, a cui si riferiscono, devono avere una sola numerazione araba progressiva, oltrechè nella Raccolta in volumi, anche nella pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le leggi costituzionali e per le leggi di revisione costituzionale deve essere adottata una numerazione romana autonoma, progressiva, unica per tutte le annate.

Di conseguenza, la legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 assume il numero I, la legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948 il numero II, la legge costituzionale numero 3 del 26 febbraio 1948 il numero III, la legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948 il n. IV, la legge costituzionale n. 5 del 26

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 35.

Identico.

Art. 36.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

febbraio 1948 il numero V, la legge costituzionale n. 1, 11 marzo 1953, il numero VI, la legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1, il numero VII.

La numerazione progressiva delle leggi costituzionali continuerà con il numero VIII.

Art. 39.

In capo ad ogni legge o decreto pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e inseriti nella Raccolta Ufficiale, devono indicarsi la data, il numero assegnato a ciascuno di essi a norma dell'articolo precedente e l'argomento. In capo ad ogni legge deve altresì indicarsi la data di approvazione finale da parte di ciascun ramo del Parlamento.

I decreti emanati ai sensi dell'articolo 76 e dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione debbono indicare **rispettivamente** la qualifica di decreti legislativi e di decreti-legge.

Le leggi costituzionali debbono contenere tale qualifica.

Per la pubblicazione nella Raccolta deve anche aggiungersi la data e il numero della *Gazzetta Ufficiale*, nella quale è avvenuta la pubblicazione.

Art. 40.

Fino a che non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato dal Ministro Guardasigilli o dall'Archivio di Stato, la stampa ufficiale delle leggi e dei decreti sia nella Raccolta in volumi, sia nella *Gazzetta Ufficiale*, si presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti anzidetti.

Art. 41.

Gli originali delle leggi e dei decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e inseriti nella Raccolta Ufficiale sono affidati alla custodia del Guardasigilli.

Questi, cessata la necessità di ritenerli presso il Ministero, ne cura la consegna all'Archivio di Stato di Roma.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 37.

Identico.

Art. 38.

Identico.

Art. 39.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

NORME SUI « REFERENDUM » PREVISTI DAGLI ARTICOLI 75 E 132 DELLA COSTITUZIONE E SULLA INIZIATIVA LEGISLATIVA DEL POPOLO

TITOLO I

**« REFERENDUM »
PER L'ABROGAZIONE DELLE LEGGI**

CAPO I. — RICHIESTA DI « REFERENDUM »

SEZIONE I. — *Iniziativa degli elettori.*

Art. 1.

Al fine di raccogliere le firme dei 500.000 elettori necessari per il *referendum* abrogativo, previsto dall'articolo 75 della Costituzione, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, debbono presentarsi alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Contemporaneamente, o in momento successivo, i promotori presentano al cancelliere i fogli sui quali si propongono di raccogliere le firme dei richiedenti il *referendum*.

I fogli debbono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata e devono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la prevista dichiarazione della richiesta del *referendum*, con le indicazioni prescritte dall'articolo 2.

Il cancelliere appone ai fogli il timbro a data della Corte di cassazione e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro tre giorni dalla presentazione.

Art. 2.

Nei fogli vidimati dal cancelliere si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TITOLO II.

**« REFERENDUM » ABROGATIVO
PREVISTO DALL'ARTICOLO 75
DELLA COSTITUZIONE**

Soppresso.

Soppressa.

Soppresso.

Art. 40.

Al fine di raccogliere le firme dei 500.000 elettori necessari per il *referendum* abrogativo, previsto dall'articolo 75 della Costituzione,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e la legge o l'atto avente forza di legge dei quali si propone l'abrogazione, completando la formula « volete che sia abrogata la legge... » con la data, il numero e il titolo della legge o dell'atto avente valore di legge sul quale il *referendum* sia richiesto.

Qualora si richieda *referendum* per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma dovrà essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il *referendum* sia richiesto.

Qualora si richieda *referendum* per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, oltre all'indicazione della legge e dell'articolo di cui ai precedenti commi primo e secondo, dovrà essere inserita l'indicazione del comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge delle quali sia proposta la abrogazione.

Art. 3.

La richiesta di *referendum* viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo 1.

Accanto alle firme debbono essere indicate per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata. L'autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre la data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Per le prestazioni del notaio e del cancelliere è dovuto l'onorario stabilito dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

nei fogli vidimati dal cancelliere si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, e la legge o l'atto avente forza di legge dei quali si propone l'abrogazione, completando la formula « volete che sia abrogata... » con la data, il numero e il titolo della legge o dell'atto avente valore di legge sul quale il *referendum* sia richiesto.

Identico.

Identico.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Alle richieste di *referendum* debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta.

Art. 4.

Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta ai sensi dell'articolo 1. Esso deve essere effettuato da tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazioni o elezione di domicilio in Roma da parte dei presentatori.

Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del cancelliere. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 5.

Presso la Corte di cassazione è costituito un ufficio centrale per il *referendum*, composto di tutti i presidenti titolari di sezione della Corte di cassazione e presieduto dal più anziano tra essi.

Art. 6.

L'ufficio centrale per il *referendum* verifica che la richiesta di *referendum* sia conforme alle norme della Costituzione e della legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 41.

Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 8 - ultimo comma. Esso deve essere effettuato da tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 42.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Le richieste di *referendum* vengono esaminate nell'ordine cronologico di presentazione risultante a norma dell'articolo 4, secondo comma.

Entro sessanta giorni dal deposito previsto dall'articolo 4, salvo che sia impegnato nell'esame di precedenti richieste, l'ufficio centrale si pronuncia, con ordinanza, sulla validità della richiesta. Esso contesta entro tale termine ai presentatori le eventuali irregolarità.

Se, in base alle deduzioni dei presentatori, da depositarsi entro cinque giorni, l'ufficio considera valida la richiesta, la ammette e le irregolarità possono essere sanate.

L'ordinanza dell'ufficio centrale che dichiara valida la richiesta è comunicata entro quindici giorni al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Corte costituzionale. Essa deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, ai presentatori della richiesta dei 500.000 elettori.

SEZIONE II. — *Iniziativa dei Consigli regionali.*

Art. 7.

Nel caso di richiesta di *referendum* popolare, a norma dell'articolo 1, da parte di non meno di cinque Consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre il quesito e l'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, a sensi dell'articolo 2, l'indicazione dei Consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun Consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati, e deve essere corredata da copia di dette deli-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le richieste di *referendum* vengono esaminate nell'ordine cronologico di presentazione risultante a norma dell'articolo 7, terzo comma.

L'Ufficio centrale, salvo che sia impegnato nell'esame di precedenti richieste, si pronuncia sulla validità della richiesta nei modi e nei termini stabiliti dal precedente articolo 13.

Soppresso.

Soppresso.

Soppressa.

Art. 43.

Nel caso di richiesta del *referendum* popolare di cui all'articolo 42, da parte di non meno di cinque Consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre il quesito e l'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione a sensi del predetto articolo, l'indicazione dei Consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun Consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati, e deve essere corredata da copia di det-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

berazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun Consiglio.

La sottoscrizione dei delegati deve essere autenticata da un notaio.

Art. 8.

La deliberazione di richiedere *referendum* deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, dato a scrutinio segreto, e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 2.

Quando abbia approvato tale deliberazione, il Consiglio stesso procede, a maggioranza semplice e a scrutinio segreto, alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.

Tali deliberazioni sono comunicate, a cura della Segreteria del Consiglio che per primo le ha approvate, ai Consigli regionali di tutte le altre regioni della Repubblica, con l'invito, ove adottino uguale deliberazione, di darne notizia al Consiglio che abbia preso l'iniziativa, perchè vi sia dato seguito.

Le Segreterie dei Consigli regionali che abbiano approvato tale deliberazione e abbiano nominato i propri delegati, ne danno comunicazione alle Segreterie del Consiglio che ha preso l'iniziativa.

Qualora la deliberazione di richiedere il *referendum* sia approvata da altri Consigli regionali con modificazione del quesito, questi procedono come iniziatori di nuova proposta.

Art. 9.

I delegati di non meno di cinque Consigli regionali che abbiano approvato identica deliberazione, redigono e sottoscrivono l'atto di richiesta, e lo presentano personalmente alla cancelleria della Corte di cassazione, unita-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

te deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun Consiglio.

Soppresso.

Art. 44.

La deliberazione di richiedere *referendum* deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, dato a scrutinio segreto, e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 40.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Identico.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mente alle copie autenticate delle deliberazioni di richiesta del *referendum* e di nomina dei delegati approvate da ciascun Consiglio regionale.

Del deposito è fatto constare in processo verbale, con le modalità stabilite dal secondo e terzo comma dell'articolo 4. Esso viene peraltro redatto in sei o più originali, in modo che un originale possa essere consegnato al delegato di ciascun Consiglio regionale.

Art. 10.

Si applica, alle richieste presentate dai Consigli regionali, il disposto dell'articolo 6.

L'ordinanza dell'ufficio centrale che dichiara valida la richiesta è comunicata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 e notificata a ciascun delegato presentatore presso il rispettivo Consiglio regionale.

SEZIONE III. — *Disposizione generale.*

Art. 11.

Non può essere depositata richiesta di *referendum* nell'anno anteriore e nell'anno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere.

CAPO II. — INDIZIONE DEL « REFERENDUM ».

Art. 12.

Il Presidente della Corte costituzionale, quando abbia ricevuto comunicazione dell'ordinanza di cui agli articoli 6 o 10, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio per una data successiva di non meno di venti e non più di trenta giorni al ricevimento della comunicazione; e nomina il giudice relatore.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Soppresso.

Soppressa.

Art. 45.

Non può essere depositata richiesta di *referendum* nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nell'anno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali per la elezione di una delle Camere medesime.

Soppresso.

Art. 46.

Il Presidente della Corte costituzionale, quando abbia ricevuto comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara valida la richiesta di *referendum*, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio per una data successiva di non meno venti e non più di trenta giorni al ricevimento della comunicazione; e nomina il giudice relatore.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Della fissazione del giorno della deliberazione è data comunicazione di ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione i delegati o i presentatori o il Governo possono depositare alla Corte memorie sull'ammissibilità costituzionale della richiesta di *referendum*.

La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza se la richiesta di *referendum* sia ammessa, o se essa debba essere respinta a norma dell'articolo 75, secondo comma, della Costituzione, perchè le norme delle quali si chiede l'abrogazione sono disposizioni di leggi tributarie o di bilancio, o di amnistia o di indulto, o di autorizzazione a ratificare trattati internazionali ovvero perchè la richiesta stessa è, per altra causa, costituzionalmente illegittima.

Della sentenza è data comunicazione di ufficio al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, all'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, e ai delegati o ai presentatori, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo della sentenza è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla comunicazione della sentenza che lo abbia ammesso, di cui all'articolo 12.

La data di effettuazione del *referendum* è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione i delegati o i presentatori e il Governo possono depositare alla Corte memorie sull'ammissibilità costituzionale della richiesta di *referendum*.

Identico.

Identico.

Art. 47.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla comunicazione della sentenza che lo abbia ammesso, di cui all'articolo precedente.

Scoppresso.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 14.

Non può essere indetto *referendum* per una data che disti meno di un anno dalla scadenza di una delle due Camere o dalla data nella quale si è svolta l'elezione di una delle due Camere.

In una medesima convocazione di elettori non possono svolgersi più di due *referendum*. Gli altri *referendum*, eventualmente richiesti per l'abrogazione di altre leggi, sono rinviati alle successive convocazioni, stabilendosi un ordine di precedenza corrispondente alla data del verbale di deposito, di cui al secondo comma dell'articolo 4.

Qualora siano richiesti due *referendum* per l'abrogazione di leggi diverse, essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno. A tale fine l'indizione del *referendum* può essere ritardata fino a sei mesi oltre il termine previsto dall'articolo 13, se per altro *referendum* sia stata emessa l'ordinanza prevista dal terzo comma dell'articolo 6 o dal secondo comma dell'articolo 10.

CAPO III. — SVOLGIMENTO

DEL « REFERENDUM ».

Art. 15.

La votazione per il *referendum* si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 48.

Identico.

I *referendum* già indetti si intendono automaticamente sospesi all'atto della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la elezione di una delle due Camere in caso di anticipato scioglimento della Camera medesima.

I termini del procedimento per il *referendum* riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione.

In una medesima convocazione di elettori non possono svolgersi più di due *referendum* nè, contemporaneamente, un *referendum* previsto dall'articolo 138 della Costituzione ed uno dei *referendum* contemplati dagli articoli 75 e 132 della Costituzione stessa. Gli altri *referendum* sono rinviati alle successive convocazioni, stabilendosi un ordine di precedenza corrispondente alla data del verbale di deposito. I *referendum* di cui all'articolo 138 della Costituzione hanno, però, la precedenza sugli altri a prescindere dalla data del predetto verbale.

Qualora siano richiesti due *referendum* per l'abrogazione di leggi diverse, essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno. A tale fine l'indizione del *referendum* può essere ritardata fino a sei mesi oltre il termine previsto dall'articolo precedente, se per altro *referendum* sia stata emessa l'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara valida la richiesta.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

Art. 16.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il *referendum* e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

Art. 17.

L'ufficio elettorale di sezione è composto di un presidente e di cinque scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario.

Art. 18.

Le schede per il *referendum* sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di *referendum*, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Nel caso che il *referendum* debba svolgersi per l'abrogazione di due leggi o parti di esse, all'elettore vengono consegnate due schede di colore diverso.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Soppresso.

Soppresso.

Art. 49.

Le schede per il *referendum* sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta, e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 19.

Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia è costituito l'Ufficio provinciale per il *referendum*, con l'intervento di tre magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal presidente entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il *referendum*. Sono nominati, eventualmente, anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli Uffici elettorali di sezione di tutti i comuni della provincia, l'Ufficio provinciale per il *referendum* dà atto del numero degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione nella provincia stessa, del numero complessivo di elettori che hanno votato e dei risultati del *referendum*, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il *referendum*, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli Uffici elettorali di sezione e ai documenti annessi, uno viene trasmesso alla Prefettura della provincia, ed uno ai delegati o ai presentatori della richiesta di *referendum*.

CAPO IV. — PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO.

Art. 20.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali ed i relativi allegati, procede, in pubbli-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Soppresso

Soppresso.

Art. 50.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ca adunanza, con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal Primo presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte di cassazione, che redige il verbale delle operazioni in cinque esemplari.

Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli Uffici provinciali per il *referendum*. I rimanenti esemplari sono trasmessi al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere ed al Ministro di grazia e giustizia.

Art. 21.

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali per il *referendum* e all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo 20, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 22.

Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o dell'atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, che hanno formato oggetto del *referendum*.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 51.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Il decreto è pubblicato immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e inserito nella *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti* della Repubblica Italiana.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 23.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario alla abrogazione, ne è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* a cura del Ministro di grazia e giustizia e non può proporsi richiesta di *referendum* per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o singole disposizioni di essi, prima che siano fatte le elezioni di una delle due Camere e in ogni caso non prima di tre anni.

Art. 24.

Le operazioni di *referendum* non possono avere più corso se, prima della data dello svolgimento del *referendum*, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il *referendum* si riferisce, siano stati abrogati.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 52.

Identico.

Art. 53.

Identico.

Art. 54.

Per quanto non previsto dal presente titolo si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui al Titolo I.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TITOLO II.

« REFERENDUM » PER LA MODIFICAZIONE TERRITORIALE DELLE REGIONI

Art. 25.

I quesiti da sottoporre a *referendum*, a norma dell'articolo 132 della Costituzione, per la fusione di Regioni esistenti o per la creazione di nuove Regioni o per il distacco da una Regione e l'aggregazione ad altra di una o più province o di uno o più comuni devono essere espressi, rispettivamente, con la formula: « Volete che la Regione sia fusa con la Regione per costituire insieme una unica Regione? »; oppure: « Volete che il territorio delle province (o dei comuni) sia separato dalla Regione (o dalle Regioni) per formare Regione a sè stante? »; oppure: « Volete che il territorio della provincia (o delle province) sia separato dalla Regione per entrare a far parte integrante della Regione? »; oppure: « Volete che il territorio del comune (o dei comuni) sia separato dalla Regione per entrare a far parte integrante della Regione? », e la indicazione delle Regioni, delle province e dei comuni di cui trattasi; può pure essere inserita l'indicazione del nome della nuova Regione della quale si proponga la costituzione per fusione o per separazione.

La richiesta del *referendum* per la fusione di Regioni esistenti o per la creazione di nuove Regioni deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nella sostanza, di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessiva della Regione o delle Regioni interessate e che sarebbero comprese nella modificazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO III.

« REFERENDUM » PER LA MODIFICAZIONE TERRITORIALE DELLE REGIONI PREVISTI DALL'ARTICOLO 132 DELLA COSTITUZIONE

Art. 55.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

La richiesta del *referendum* per il distacco da una Regione e la aggregazione ad altra di una o più province o di uno o più comuni deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nella sostanza, rispettivamente dei Consigli provinciali o dei Consigli comunali delle province e dei comuni compresi nella modificazione.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, concernenti il medesimo *referendum*, debbono recare la designazione di uno stesso delegato effettivo e di uno stesso supplente agli effetti del seguente settimo comma, nonchè la riproduzione testuale del quesito da sottoporre a *referendum*.

La richiesta di *referendum*, corredata della documentazione anzidetta, deve essere depositata alla cancelleria della Corte di cassazione da uno dei delegati di cui al comma precedente, il quale elegge domicilio in Roma.

Il presidente della Corte di cassazione costituisce, a termini dell'articolo 5, l'Ufficio centrale per il *referendum* popolare, il quale verifica la regolarità degli atti e, per i *referendum* di cui al secondo comma, accerta che sia raggiunto il numero minimo prescritto dei Consigli comunali richiedenti.

In caso positivo, ne dà atto con ordinanza, che viene immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica e al Ministro dell'interno, nonchè ai delegati di cui al quarto comma. Ai fini del raggiungimento del numero minimo prescritto di Consigli comunali richiedenti, l'Ufficio tiene conto di tutte le deliberazioni pervenute entro tre mesi dal giorno nel quale è depositata la prima.

In caso negativo, l'Ufficio dà parimenti atto del mancato raggiungimento del numero minimo, con propria ordinanza, che viene affissa all'albo della Corte di cassazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Le relative richieste perdono efficacia.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

Identico.

Il presidente della Corte di cassazione costituisce l'Ufficio centrale per il *referendum* popolare, il quale verifica la regolarità degli atti e, per i *referendum* di cui al secondo comma, accerta che sia raggiunto il numero minimo prescritto dai Consigli comunali richiedenti.

Identico.

Identico.

Analogamente, l'Ufficio provvede nel caso di improcedibilità del *referendum* per irregolarità degli atti.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 26.

Il *referendum* è indetto, con decreto del Presidente della Repubblica, nel territorio della Regione o delle Regioni interessate alla modificazione proposta, entro tre mesi dalla ordinanza di cui al settimo comma dell'articolo precedente. Partecipano alla votazione per il *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, previste dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni, dei comuni compresi nel territorio anzidetto.

Per la determinazione della data di effettuazione del *referendum* e per il caso di contemporaneità di più *referendum* valgono le norme degli articoli 13 e 14.

Per la votazione e lo scrutinio valgono, in quanto applicabili, le norme del capo III del titolo I.

Art. 27.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, procede alla somma dei risultati del *referendum* in tutto il territorio nel quale esso si è svolto, e ne proclama il risultato, osservando, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 20.

La proposta sottoposta a *referendum* è dichiarata approvata, nel caso che il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* non sia inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni nei quali è stato indetto il *referendum*; altrimenti è dichiarata respinta.

Un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale per il *referendum* è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali e agli atti relativi, trasmessi dagli Uffici provinciali del *referendum*. Altri esemplari del verbale sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere e ai Presidenti delle Regioni interessate; e del risultato del *referendum* è

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 56

Identico.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 57.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, procede alla somma dei risultati del *referendum* in tutto il territorio nel quale esso si è svolto, e ne proclama il risultato.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri.

Qualora la proposta non sia approvata, non può essere rinnovata prima che siano decorsi tre anni.

TITOLO III.

INIZIATIVA DEL POPOLO NELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI

Art. 28.

La proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione, deve essere presentata, corredata dalle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere.

Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta.

Possono essere proponenti i cittadini iscritti nelle liste elettorali previste dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni, e coloro che siano muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'articolo 36 della legge anzidetta.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Nel caso di approvazione della proposta sottoposta a *referendum*, il Ministro dell'interno, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma, presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all'articolo 132 della Costituzione.

Identico.

Art. 58.

Per quanto non previsto dal presente Titolo valgono, in quanto applicabili, le norme di cui ai Titoli I e II.

TITOLO IV.

INIZIATIVA DEL POPOLO NELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI

Art. 59.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 29.

La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme.

Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni dell'articolo 3.

I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati dal cancelliere di una Corte di appello a sensi dell'articolo 1. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre quattro mesi prima della presentazione della proposta.

Se il testo del progetto supera le tre facciate di ogni foglio, esso va contenuto in un foglio unito a quello contenente le firme in modo che non possa esserne distaccato e da vidimarsi contemporaneamente a quello.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, i rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento, o dei promotori del referendum.

Art. 31.

Le disposizioni penali contenute nel titolo VIII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 60.

Identico.

Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni degli articoli 8 e 9.

I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati dal cancelliere di una Corte di appello a sensi dell'articolo 8. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre quattro mesi prima della presentazione della proposta.

Identico.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 62.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di *referendum* o per proposte di leggi, di cui alla presente legge, o voti o astensioni di voto relativamente ai *referendum* disciplinati nei titoli I e III della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del *referendum*.

Art. 32.

Alla propaganda elettorale relativa allo svolgimento dei *referendum* previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212. Le facoltà riconosciute da dette disposizioni ai partiti o gruppi politici si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento e ai promotori del *referendum*.

Art. 33.

Le spese per lo svolgimento delle operazioni di cui al titolo I della presente legge, sono a carico dello Stato; quelle relative alle operazioni di cui al titolo III sono a carico degli Enti locali interessati, in proporzione alla rispettiva popolazione.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di *referendum* o per proposte di leggi, di cui alla presente legge, o voti o astensioni di voto relativamente ai *referendum* disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.

Identico.

Art. 63.

La propaganda relativa allo svolgimento dei *referendum* previsti dalla presente legge è consentita dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione. Ad essa si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212.

Le facoltà riconosciute dalle disposizioni della presente legge ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento e ai promotori del *referendum*, questi ultimi considerati in unico complesso.

In ogni caso deve essere rivolta istanza alla Giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.

Art. 64.

Le spese per lo svolgimento dei *referendum* di cui ai Titoli I e II della presente legge sono a carico dello Stato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni, nonché quelle per la liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dallo Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dallo Stato.

Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi, è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Le spese relative alle operazioni di cui al Titolo III sono a carico degli Enti locali interessati, in proporzione alla rispettiva popolazione. Il relativo riparto viene reso esecutivo con decreto del Ministro dell'interno.

TABELLA A

(Scheda di votazione per il referendum costituzionale)

REFERENDUM COSTITUZIONALE

per _____

Approvate _____

_____ ?

<small>(art. 3)</small> SI		NO <small>(art. 3)</small>
--------------------------------------	--	--------------------------------------

Identica.

TABELLA A

TABELLA B
(Retro della scheda di cui alla tabella A)

REFERENDUM COSTITUZIONALE


.....
(Data)

Provincia di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....



Identica.

TABELLA *B*

TABELLA A

(Scheda di votazione per il referendum previsto dagli articoli 75 e 132 della Costituzione)

REFERENDUM POPOLARE

per _____

Volete che _____

_____ ?

<p>(cm. 3)</p> <p>SI</p>		<p>NO</p> <p>(cm. 3)</p>
---------------------------------	--	---------------------------------

Identica.

TABELLA C

TABELLA B

(Retro della scheda di cui alla tabella B)

REFERENDUM POPOLARE

.....
(Data)

Provincia di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....
 Timbro

Identica.

TABELLA D